

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 220/CGF

(2009/2010)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 14 aprile 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. G. Paolo Cirillo, Prof. Giovanni Serges – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante dell’A.I.A.; con l’assistenza della Sig.ra Maria Mostallino in attività di Segreteria.

1) RICORSO A.S.D. SPORT FIVE CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FINPLANET FIUMICINO C5/SPORT FIVE PUTIGNANO DEL 10.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 633 del 13.4.2010)

La C.G.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Sport Five Calcio a Cinque di Putignano (Bari), annulla la delibera impugnata, e, per l’effetto, infligge la sanzione sportiva della perdita della gara su indicata con il punteggio di 0 – 6 in favore dell’A.S.D. Sport Five Calcio a Cinque. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 14 aprile 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete